



fisco e tributi

**CIRCOLARE SPECIALE PER L'ASSOCIATO**  
**SPECIALE FINANZIARIA 2018 – NOVITÀ RILEVANTI IN AMBITO SOCIETARIO**

*numero 1 del 18 gennaio 2018*

- ❖ **Novità in materia di imposte dirette e IRAP (p. 2)**
- ❖ **Novità in materia di IVA (p. 13)**
- ❖ **Novità in materia di accertamento e riscossione (p. 20)**
- ❖ **Novità in materia di altre imposte e tasse (p. 24)**
- ❖ **Novità in materia di agevolazioni (p. 27)**
- ❖ **Novità varie (p. 34)**
- ❖ **Novità argomenti specifici (p. 40)**

Aderente a:



Il 29.12.2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 302 S.O. n. 62, la Legge 27.12.2017 n. 205 cd. "Legge di Bilancio 2018" recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", in vigore dal 01.01.2018, salo specifiche deroghe per alcune norme.


Di seguito si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

## NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IRAP

### DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA – (ART. 1, C. 3, LETT. A)

- La detrazione fiscale per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata in generale nella misura del 65% alle spese sostenute fino al 31.12.2018.
- La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
- La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. A tal fine, i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Aderente a:



- Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- I controlli dell'ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dal 1.01.2018.
- Con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19.02.2007 e il D.M. 11.03.2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.
- Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica.

## PROROGA MAXI AMMORTAMENTO – (ART. 1, CC. 29, 34)

- Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il



30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico (veicoli di cui all'art. 164 del TUIR).

- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 che prevedono le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la conferma dell'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

## PROROGA IPER AMMORTAMENTO – (ART. 1, CC. 30-33, 35, 36)

- La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene, inoltre, ampliato l'ambito oggettivo di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo all'allegato B alla L. 232/2016 voci inerenti alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce, specifici software e servizi digitali. Si tratta di:
  - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
  - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
- Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così

Aderente a:



come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;
  - b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1 co. 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità).
- Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

5

## **PROVENTI DA PRESTITI NON PROFESSIONALI (PEER TO PEER LENDING) – (ART. 1, CC. 43, 44)**

- Con l'introduzione della nuova lettera d-bis) nell'art. 44 co. 1 del TUIR vengono espressamente ricompresi tra i redditi di capitale, ai fini delle imposte sui redditi, i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di *Peer to Peer Lending*) gestite dalle società finanziarie o dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.
- Sui proventi derivanti da tali attività è disposta l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26%. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.

## **RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI PER OPERAZIONI SU PARTECIPATE ESTERE CONTROLLATE – (ART. 1, CC. 81-83)**

- Con un'apposita integrazione all'art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL. 29.11.2008 n. 185 viene esteso l'ambito applicativo delle norme che consentono l'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.
- La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1.01.2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Aderente a:



Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione della disposizione. Scopo della norma è evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 151 L. 147/ 2013.

## **IRES E INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI PER SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE – (ART. 1, CC. 84-86)**

- Modificando l'art. 1 co. 65 della L. 28.12.2015 n. 208, è disposto che - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti "solari") – l'addizionale Ires maggiorata del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari non si applica alle società di intermediazione mobiliare (SIM).
- Anche per tali società gli interessi passivi sono deducibili ai fini Ires e Irap nel limite del 96% del loro importo.
- Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

## **DEDUCIBILITA' AI FINI IRAP COSTI PER LAVORATORI STAGIONALI – (ART. 1, C. 116)**

- In via transitoria per l'anno 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70% ex art. 11 co. 4-octies, secondo periodo, del D.Lgs. 446/97) del costo dei lavoratori stagionali.
- Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), ai quali è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).

## **INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI BONUS 80 EURO – (ART. 1, C. 132)**

- Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. "bonus di 80,00 euro al mese", ai sensi dell'art. 13 co. 1-bis del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di "incapienza".





- La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).
- Le nuove soglie reddituali per beneficiare del bonus di 80 euro al mese entrano in vigore l'1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.
- In presenza delle previste condizioni, i sostituti d'imposta devono riconoscere il bonus in via automatica, senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori.

## SCADENZE FISCALI PER SPESOMETRO E DICHIARAZIONI DEI REDDITI – (ART. 1, C. 932)

- Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relative al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, è differito dal 16.09.2018 al 30.09.2018 (01.10.2018, in quanto il 30 cade di domenica). Si ricorda infatti, che con il DL 148/2017 convertito, è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.
- Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.09.2018.
- Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento, al 31.10, del termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30.09.

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA – (ART. 1, C. 933)

- Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07.2018 al 31.10.2018.
- La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10.2018).

Aderente a:



## **ROL PER DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI SOGGETTI IRES – (ART. 1, CC. 994, 995)**

- Vengono modificate le modalità di determinazione del ROL, prevedendo, in particolare, l'esclusione dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1) c.c..
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

## **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – (ART. 1, CC. 997, 998)**

- Si ripropongono le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli art. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448. Nello specifico, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'01.01.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex. Art. 67 co. 1 lett. Da a) a c-bis) del TUIR, allorchè le partecipazioni o i terreni sopra indicati vengano ceduti a titolo oneroso.
- Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati da parte di un professionista abilitato, entro la predetta data del 30.06.2018.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte pari all'8%.

Aderente a:





## CAPITAL GAIN PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE – (ART. 1, CC. 999-1002, 1005)

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Tali plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26%.
- Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva.
- Analogamente sono modificate le disposizioni di cui al D.Lgs. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e gestito.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019.

## TASSAZIONE DEI DIVIDENDI – (ART. 1, CC. 1003-1006)

- Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relativi all'impresa.
- La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito in misura limitata, ma per il loro intero ammontare.
- Nel caso di contratti di associazione in partecipazione, se l'associante è in contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Tuir e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 Tuir al netto dei

Aderente a:



relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, tale disposizione si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo Tuir; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.

- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).

## **DIVIDENDI DA SOCIETÀ BLACK LIST – (ART. 1, CC. 1007-1009)**

- Ai fini degli articoli 47, c. 4 e 89, c. 3 Tuir in tema di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel D.M. Economia 21.11.2001.
- Tali disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'art. 167, c. 4 Tuir (il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia).
- In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
- Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Gli utili provenienti dai soggetti Ires residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 167, c. 4 Tuir) e le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta (art. 165 Tuir) in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.




## STABILE ORGANIZZAZIONE – (ART. 1, C. 1010)

11

- Viene riscritta la nozione di stabile organizzazione di cui all'art. 162 del Tuir. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare, anche il caso di *“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”*.
- La dizione "stabile organizzazione" non comprende:
  - a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  - e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
  - f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).
- Le disposizioni si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
- Le disposizioni non si applicano a una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
- Se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione. Tali disposizioni non si applicano quando il soggetto, che opera nel

Aderente a:



territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna di tali imprese.

- Un soggetto è strettamente correlato a un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.

In mancanza di una norma di decorrenza espressa, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2018.


## DIFFERIMENTO IRI – (ART. 1, C. 1063)

- Viene differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017.

Per i soci o per l'imprenditore individuale che, essendo titolari, rispettivamente, di reddito di partecipazione o di reddito d'impresa, non hanno corrisposto gli acconti IRPEF, o lo hanno fatto in misura inferiore al dovuto, nella prospettiva di non prelevare utili nel 2017 (e, dunque, di mantenere questi ultimi nell'impresa, assoggettandoli integralmente ad IRI) il suddetto rinvio potrebbe determinare l'omesso versamento, in tutto o in parte, degli acconti IRPEF 2017.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

### STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA PER IL 2018 – (ART. 1, C. 2)

13

- Viene modificato l'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190, che prevede l'aumento delle aliquote IVA ordinaria e "ridotta", fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate o di risparmi di spesa.
- Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:
  - a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata all'11,50% dal 1.01.2019 e al 13% dal 1.01.2020;
  - b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021;
  - c) a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui, a decorrere dal 1.01.2021.
- Per l'anno di imposta 2018, pertanto, sono confermate l'aliquota IVA ordinaria, in misura pari al 22% e l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.

### VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI SOGGETTI AD IVA 10% – (ART. 1, C. 19)

- L'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle furniture, effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccato, si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.
- Si precisa che, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017 ed inoltre non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicate sulle operazioni effettuate.

Aderente a:



## FATTURA ELETTRONICA – (ART. 1, C. 909, LETT. A) E E)

14

- Dal 1.01.2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio utilizzando il formato della "fattura PA", ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
- Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
- Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio.
- È abrogato l'art. 5 D.Lgs. 127/2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni Iva nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

## TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI DA/VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA – (ART. 1, CC. 909, LETT. A), N. 4, 915)

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo

Aderente a:





giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

## **OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA – (ART. 1, C. 909, LETT. A), N. 8)**

- Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

## **MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA TRASMISSIONE TELEMATICA DATI CESSIONI DI BENZINA/GASOLIO – (ART. 1, C. 909, LETT. B)**

- A decorrere dal 1.07.2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia della Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
- Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

Aderente a:




## **SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI – (ART. 1, C. 909, LETT. D))**

- Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
  - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
  - b) una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisite).
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

## **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI PER GRANDE DISTRIBUZIONE – (ART. 1, C. 909, LETT. F))**

È prorogata di un anno, fino al 31.12.2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.



## DECORRENZA NOVITÀ FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE DEI DATI – (ART. 1, C. 916)

17

- Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1.01.2019.
- A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

## FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONE DI BENZINA E SUBAPPALTI PUBBLICI – (ART. 1, CC. 917-919)

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1.07.2018 per le fatture relative a:
  - a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
- Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 L. 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'art. 25, c. 2 D.L. 66/2014, n. 66, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
- Le informazioni disponibili per effetto di tale disposizione sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane, dal Corpo della Guardia di Finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
- Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'art. 11 D.L. 201/2011, n. 201, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

Aderente a:



## ABROGAZIONE SCHEDE CARBURANTI – (ART. 1, CC. 920-927)

18

- Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
- L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
- La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili, ovvero provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.

## ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA – (ART. 1, C. 935)

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Può anche trattarsi dell'ipotesi in cui l'operazione sia fatturata con IVA quando, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di non imponibilità o in esenzione.
- La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

## GRUPPO IVA – (ART. 1, CC. 984,985)

- Nel Dpr 633/1972 sono introdotti nuovi commi all'art. 70-quinquies, riguardanti le operazioni infragruppo. Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo Iva, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte.

Aderente a:




- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
- La base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (art. 13, cc. 1 e 3 Dpr 633/1972).
- Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1.01.2018.

## **FATTURE ELETTRONICHE PER IL TAX FREE SHOPPING – (ART. 1, C. 1088)**

- Viene rinviato, all'1.9.2018, l'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "tax free shopping", che avrebbe dovuto, in origine, applicarsi dall'1.1.2018.
- Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA previste per le cessioni di cui all'art. 38-quater del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*



## NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI – (ART. 1, c. 39)

20

È abrogata la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

### INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – (ART. 1, c. 909, LETT. C)

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
- Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

### DECORRENZA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ART. 1, c. 931)

- Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50 convertito (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
- In base alla formulazione della norma istitutiva, invece, i primi ISA avrebbero dovuto essere applicati già dal periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018).
- Il rinvio intende evitare la fase transitoria regolata dai co. 4 e 18 del citato art. 9-bis in cui, nelle more dell'approvazione completa degli ISA, continuerebbero a trovare applicazione gli studi di settore e i

Aderente a:





parametri contabili limitatamente alle attività per cui non sono stati ancora approvati i nuovi indici, sia ai fini dichiarativi, sia ai fini dell'accertamento.

## **CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI - (ART. 1, CC. 937-943)**

- Per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'Iva con modello F24, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento, senza possibilità di compensazione.
- Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre tali prodotti.
- La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'Iva in dogana all'atto dell'importazione.
- La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'Iva non versata.
- Sono effettuate senza pagamento dell'Iva le cessioni dei prodotti citati, che intervengano durante la loro custodia nei depositi.
- Le disposizioni si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito Iva, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta di versamento, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
- Le disposizioni non si applicano ai prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'art. 23, c. 3 D.Lgs. 504/1995, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti nonché ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con decreto.
- Con decreto da emanare entro 30 giorni dal 1.01.2018 sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi, dei dati relativi ai versamenti dell'Iva.

Aderente a:



- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.02.2018.

## PROCEDURE AMICHEVOLI INTERNAZIONALI - (ART. 1, c. 982)

Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle Entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i 4 anni successivi al 1.01.2018.

## PAGAMENTI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - (ART. 1, 986-988)

- Vengono apportate alcune modifiche all'istituto del blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, disciplinato dall'art. 48-bis del DPR 602/73 e dal DM 18.1.2008 n. 40.
- Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165 e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro. Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.
- L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche. Il pagamento può essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta.
- Per contro, qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme.
- In tal caso, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agente della Riscossione e per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Decorsi i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore. Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.
- Le novità operano dall'1.3.2018.

Aderente a:



## SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO (ART. 1, 990)

23

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
  - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
  - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
- Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## NOVITÀ IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE E TASSE

### PROROGA DEL BLOCCO DEGLI AUMENTI ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI 2018 - (ART. 1, c. 37)

24

- È prorogata al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.
- Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.
- Sono esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.


### MODALITÀ DI COMMISURAZIONE TARI – (ART. 1, c. 38)

È prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio- ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

### ALTRI SOGGETTI AD IMPOSTA DI REGISTRO – (ART. 1, c. 87)

- L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
- La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di limitare l'attività riqualificatoria di sequenze negoziali complesse attuata dall'Amministrazione Finanziaria. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di valutare l'operazione nell'ambito della sussistenza dell'abuso del diritto, tenendo conto degli elementi estranei all'atto.

Aderente a:



## TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER EDIFICABILITÀ DEI SUOLI – (ART. 1, c. 88)

Il trattamento tributario di cui all'art. 32, c. 2 Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi per la edificabilità dei suoli.


## DIRITTO ANNUALE CCIAA – (ART. 1, c. 784)

- Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
  - alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
  - all'elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell'ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l'incremento del diritto camerale;
  - all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell'idoneità del predetto programma.

In base alla formulazione della norma, non risultano preclusioni circa l'applicazione congiunta della presente maggiorazione fino al 50% e di quella fino al 20% di cui all'art. 18 co. 10 della L. 580/93, anche perché le stesse sono finalizzate al perseguimento di obiettivi differenti (la prima, il risanamento della CCIAA, la seconda, il finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese).

## IMPOSTA DI BOLLO PER COPIE CONFORMI – (ART. 1, c. 996)

Per le copie dichiarate conformi l'imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione.



## WEB TAX – (ART. 1, CC. 1011-1019)

26

- È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Salvo, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo, le prestazioni effettuate nei confronti di "privati". Per espressa disposizione di legge non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.
- Tali prestazioni di servizi sono individuate con D.M. Economia da emanare entro il 30.04.2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
- L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
- L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.
- L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con provvedimento, di non superare i limiti di transazioni indicati.
- I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
- Con il decreto sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
- Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01 dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto citato. Essendo il termine per l'approvazione di tale provvedimento stabilito nel 30.04.2018, è plausibile che la "web tax" si applichi quindi, dall'01.01.2019.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)





## NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

### **CREDITO D'IMPOSTA PER RIQUALIFICAZIONE STABILIMENTI TERMALI – (ART. 1, CC. 17, 18)**

27

- Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso anche alle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
- L'agevolazione è pari al 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.

### **FINANZIAMENTO ACQUISTO NUOVI MACCHINARI PER PMI (SABATINI-TER) – (ART. 1, CC. 40-42)**

- Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 21.06.2013 n. 69 (conv. L. 09.08.2013, n. 98) per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.
- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0 – (ART. 1, CC. 46-56)**

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.
- Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva,

Aderente a:




Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati [nell'allegato A](#) alla legge.

- Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
- Il credito d'imposta:
  - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
  - non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
  - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
- Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza.
- Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
- Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi.
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono adottate, entro 90 giorni dal 1.01.2018, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. Si attende pertanto un apposito decreto ove saranno definite le disposizioni attuative.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE – (ART. 1, CC. 57-60)**

- Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese culturali e creative.



- Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
- Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
- Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 90 giorni dal 1.01.2018, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.
- Le imprese possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Il credito d'imposta:
  - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- Sono stabilite con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018 le disposizioni per l'applicazione delle disposizioni, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.
- Pertanto con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative e sarà disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa.

## CREDITO D'IMPOSTA PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA – (ART. 1, CC. 89-92)

- Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle PMI che si quotano in borsa.




- Alle piccole e medie imprese che, successivamente al 1.01.2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020, per la predetta finalità.
- Il credito d'imposta:
  - è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;
  - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
- L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – (ART. 1, CC. 96-99)**

- Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico.
- A tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Aderente a:




- Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.
- Esso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007).
- Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.
- Ai fini della fruizione del credito d'imposta il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
- Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.

## CONTRIBUTO ALLE FONDAZIONI – (ART. 1, CC. 201-204)

- Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del Terzo Settore, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.
- Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni.
- Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione.
- Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle Entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Aderente a:



- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).

Con decreto del Ministro del Lavoro sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – (ART. 1, CC. 363-366)**

- Viene introdotto un credito d'imposta al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il credito d'imposta in commento spetta a tutte le imprese.
- Oggetto dell'agevolazione sono le erogazioni liberali: in denaro; d'importo non superiore a 40.000,00 euro; effettuate nel corso dell'anno 2018; per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Il credito d'imposta è: pari al 50% delle suddette erogazioni liberali; riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui; ripartito in tre quote annuali di pari importo; utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
- Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
- Con Dpcm, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito.

## **INCENTIVI PER FONTI RINNOVABILI – (ART. 1, C. 588)**

- È prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi a favore delle fonti rinnovabili di cui alla legge di Stabilità 2016 (cc. 149 e 150) sull'energia prodotta.
- Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31.12.2021.

Aderente a:





## MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA NEL NORD ITALIA – (ART. 1, CC. 719-722)

- Sono prorogate al 31.12.2019 le agevolazioni riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nella ZFU Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012, per le quali è prevista l'esenzione Irpef/Ires del reddito fino a 100.000 euro, l'esenzione Irap fino a 300.000 euro e l'esenzione Imu dei fabbricati posseduti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- È prorogata al 31.12.2018 l'agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012 (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), che prevede l'esenzione Imu dei fabbricati distrutti o oggetto di sgombero adottate entro il 30.11.2012 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità.

## REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO – (ART. 1, C. 727)

È differito il termine dal 31.12.2016 al 31.12.2017 per la decorrenza dell'applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti fiscali di Stato contenuta nel D.M. n. 115/2017, così in sostanza differendolo all'anno 2018.

## CONTRIBUTO PER EVENTI ALLUVIONALI IN PIEMONTE – (ART. 1, C. 771)

Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)





## NOVITÀ VARIE

### MAXIBOLLETTE – (ART. 1, CC. 4-11)

34

- A tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto al pagamento del corrispettivo.
- Sono inoltre previste norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

### ATTI SOCIETARI STIPULATI CON ATTO PUBBLICO INFORMATICO – (ART. 1, C. 25)

- Sono modificate le norme (art. 36, c. 1-ter D.L. 112/2008, introdotto dal D.L. n. 148/2017) che hanno previsto la possibilità di utilizzare l'atto pubblico informatico per la conclusione di alcune tipologie di atti di impresa e di società, in sostituzione del precedente riferimento della sottoscrizione con firma digitale.
- Si tratta in particolare di:
  - atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis c.c.);
  - atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
  - atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
  - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).
- Per effetto delle modifiche introdotte, in luogo della sottoscrizione con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti con atto pubblico informatico. In tal modo si specifica la necessità della presenza del notaio.

Le modifiche fanno salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel Registro delle Imprese, come prescritti dal codice civile.



## **SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL SETTORE FINANZIARIO – (ART. 1, C. 45)**

- Modificando l'art. 6 co. 2 del DPR 29.9.73 n. 605, viene introdotta una semplificazione per gli intermediari finanziari i quali, a decorrere dall'1.1.2018, non sono più obbligati ad indicare il codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato negli atti o negozi riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.
- Anche per tali tipologie di rapporti, infatti, nell'ipotesi in cui il codice fiscale non sia già stato attribuito: l'obbligo di indicazione del codice fiscale si intende soddisfatto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 del DPR 605/73; con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

## **SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA – (ART. 1, C. 244)**

In tema di soggetti sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, è soggetto all'obbligo di documentazione ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

## **SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – (ART. 1, CC. 353-357)**

- Sono istituite, a decorrere dall'01.01.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL). Le SSDL sembrerebbero costituire un nuovo soggetto giuridico cui non sarebbe applicabile, in assenza di un richiamo esplicito, la disciplina delle ASD e SSD.
- Le attività sportive dilettantistiche (SSDL) possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL

Aderente a:




solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone; l'interpretazione troverebbe conferma nell'art. 1 co. 355 della L. 205/2017 il quale, nel riconoscere alle SSDL la riduzione del 50% dell'aliquota IRES, implicitamente richiede la costituzione in una delle forme previste per le società di capitali.

- A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
  - a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
  - b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  - c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
  - d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
- L'Ires è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Non è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non solo alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (come previsto dalla legislazione vigente) ma anche alle società sportive dilettantistiche lucrative.

Si applica l'aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

## CONTRIBUTO ENPAF FARMACIE PRIVATE – (ART. 1, C. 441)

- Le società di capitali, nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell'Iva.
- Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30.09 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.



## EQUO COMPENSO – (ART. 1, c. 487)

37

- Viene modificato l'art. 19-quaterdecies del DL 148/2017, che ha introdotto il nuovo art. 13-bis della L. 247/2012, contenente disposizioni volte a garantire, nell'ambito della determinazione del corrispettivo dell'avvocato, l'applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.
- La disposizione interviene su più punti sulla disciplina dell'equo compenso, prevedendo:
  - un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un decreto ministeriale;
  - la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;

l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità diviene imprescrittibile).

## VIGILANZA SOCIETÀ COOPERATIVE – (ART. 1, c. 936)

- Viene modificata la disciplina sulle società cooperative, con l'obiettivo, così come espressamente indicato dal legislatore, di *“contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente”*.
- In caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disposizioni attuative del Codice Civile), con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 2514, c. 1 lett. d) c.c.).
- Alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l'importo dovuto.
- Lo scioglimento è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014).
- L'amministrazione della società cooperativa è affidata a un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (art. 2519, c. 2 c.c.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art. 2383, c. 2 c.c.).

Aderente a:




Laddove siano accertate una o più irregolarità (in ambito di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi) suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – (ART. 1, CC. 1020-1024)

- Vengono introdotte alcune disposizioni per l'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche sotto i due profili del trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli stessi.
- Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro 2 mesi dal 1.01.2018:
  - a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;
  - b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
  - c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
  - d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.
- Il titolare di dati personali, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di 30 giorni. In tale periodo il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

Aderente a:



## **STRUMENTI DI DEBITO CHIROGRAFARIO DI SECONDO LIVELLO – (ART. 1, c. 1103)**

- Viene modificato il DLgs. 385/93 (TUB), mediante l'istituzione della nuova categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello" (nuovo art. 12-bis del TUB).
- Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
- la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno 12 mesi;
- gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
- la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 91, c.1-bis, lett. c-bis) D.Lgs. 385/1993.

## **PROROGA SISTRI – (ART. 1, c. 1134, 1135)**

- È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque non oltre il 31.12.2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- Nello stesso periodo, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
- Nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)





## NOVITÀ ARGOMENTI SPECIFICI

Per completezza di informazione, di seguito siamo a segnalarVi ulteriori novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, inerenti argomenti specifici. Qualora necessitate di ulteriori chiarimenti in merito, Vi invitiamo a contattarci.

40

### TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE SU ASSEGNI DI SEDE PER SERVIZI ALL'ESTERO – (ART. 1, C. 271)

- La disposizione di cui all'art. 51, c. 8 Tuir prevede che assegni di sede e le indennità percepite per i servizi prestati all'estero da parte del personale delle rappresentanze diplomatiche, dei consolati, degli istituti di cultura e delle scuole statali all'estero costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% della retribuzione percepita, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali, per tutti i lavoratori con contratti regolati sia dalla legge italiana che da quella locale.
- A decorrere dal 1.04.2018, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

### CO.CO.CO. NELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE-DILETTANTISTICHE – (ART. 1, CC. 358-360)

- Costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.
  - I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir).
  - I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 Tuir).
  - Dal 1.01.2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.
  - Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Aderente a:





## ESENZIONE DAL REDDITO DEI COMPENSI SPORTIVI PER DILETTANTI – (ART. 1, c. 367)

41

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

## ESENZIONE IRPEF PROVENTI DA APICOLTURA – (ART. 1, c. 511)

Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei Comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef.

## DONAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE – (ART. 1, c. 208)

- Ai fini delle disposizioni contenute nella L. 166/2016, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, sono fornite le definizioni di: "medicinali destinati alla donazione" (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio

Aderente a:




nazionale), “soggetti donatori del farmaco”, “articoli di medicazione” e “altri prodotti”, da individuarsi con decreto del Ministero dell'Economia (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modifichino l'idoneità di utilizzo o per motivi simili).

- Sono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti ai fini di solidarietà sociale per le quali non opera la presunzione di cessione nonché le procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti.
- In particolare, tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a condizione che:
  - a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto, ovvero un documento equipollente;
  - b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
  - c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'esercizio di un'attività commerciale.

## SPETTACOLI TEATRALI ASSOGGETTATI AD ALIQUOTA IVA DEL 10% – (ART. 1, C. 340)

- È ridefinito il servizio di contratti di scrittura connessi con «spettacoli teatrali», indicato nella tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972, che definisce i beni e servizi assoggettati ad aliquota Iva del 10%, sostituendolo dal seguente: contratti di scrittura connessi con «spettacoli di cui al n. 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».
- Al citato n. 123) sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.



## **PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE APPLICABILI AGLI ANIMALI VIVI – (ART. 1, c. 506)**

Con decreto, da adottare entro il 31.01 di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

## **ACCISA SULLA BIRRA – (ART. 1, c. 514)**


A decorrere dal 1.01.2019 l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

## **SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI – (ART. 1, CC. 1051-1058)**

Dal 1.01.2018 è introdotta la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte del gettito (67%) sia destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43% e per il gioco a distanza del 47%.

## **ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA (ZLS) – (ART. 1, CC. 61-65)**

È istituita la Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni. La ZLS è istituita con DPCM, su proposta della Regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni.



## AGEVOLAZIONI PER CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA – (ART. 1, CC. 119,120)

44

- Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del D.Lgs. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento).
- Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna:
  - da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 c.c.;
  - dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.
- L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni e comporta, in ogni caso, la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% ed il 50% a favore del giovane imprenditore.
- Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
- Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 L. 590/1965.
- Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale (ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 99/2004).

Aderente a:




## **CONTRASTO ALLA POVERTÀ: ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI – (ART. 1, c. 200)**

Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e di garantire, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, gli ambiti territoriali possono effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato.

## **CREDITO D'IMPOSTA NEL SETTORE DELLA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO – (ART. 1, CC. 319-321)**

- A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
- Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
- Gli esercizi possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Con decreto, da adottare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabilite le disposizioni applicative.
- Il credito d'imposta:
  - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

Aderente a:



## **AGEVOLAZIONI PER EVENTI SISMICI NEL CENTRO ITALIA – (ART. 1, CC. 736-746)**

46

- È prorogata al 31.05.2018 la ripresa dei versamenti tributari sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.08.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Per tali soggetti è prorogata al 2018 la disposizione che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi dei fabbricati fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016 per effetto degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel Centro-Italia.


## **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI PER SOGGETTI COLPITI DALL'ALLUVIONE DI LIVORNO – (ART. 1, C. 756)**

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9.09.2017 si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito.

## **CREDITO D'IMPOSTA ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE – (ART. 1, CC. 924, 925, 927)**

- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».

Aderente a:



- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
- Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.

## **INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E DEI FONDI PENSIONE – (ART. 1, C. 73)**

Gli enti di previdenza e i fondi pensione possono investire, nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati (peer to peer lending).

## **PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) – (ART. 1, C. 80)**

- È abrogata la disposizione che richiedeva che fossero emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, almeno il 70% degli strumenti finanziari in cui sono destinate le somme o i valori del piano di risparmio a lungo termine, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso.
- È abrogata la presunzione assoluta di impresa immobiliare per l'impresa con patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

## **NORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI TERZO SETTORE – (ART. 1, CC. 209-213)**

Sono introdotte disposizioni di coordinamento normativo di alcune disposizioni vigenti, rispetto al Codice del Terzo Settore di recente emanazione, mediante l'introduzione nelle disposizioni rispettivamente novellate della medesima dicitura: "gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3.07.2017, n. 117".

Aderente a:





## PRESTITO SOCIALE COOPERATIVE – (ART. 1, c. 238)

48

Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

## SOMME VERSATE DAI SOCI DI COOPERATIVE – (ART. 1, c. 239)

L'art. 2467 c.c., relativo ai finanziamenti dei soci, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Pertanto, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società cooperativa non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

## RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE NELLE COOPERATIVE – (ART. 1, CC. 240-243)

- Con delibera da adottare entro 6 mesi dal 1.01.2018 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce con delibera i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi a specifici criteri.
- In particolare, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, la delibera deve prevedere che il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito; saranno inoltre definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
- Deve essere previsto, altresì, che l'ammontare complessivo del prestito sociale non ecceda, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Aderente a:



## **DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE – (ART. 1, c. 323)**

- Sono incrementate (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziare per ridurre il debito fiscale delle fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (art-bonus).
- Inoltre, è prorogato (dal 2018) al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato il piano di risanamento (previsto dall'art. 11 D.L. 91/2013).


## **SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE ODONTOIATRICO – (ART. 1, c. 442)**

Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30.09 dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

## **SOCIETÀ TRA AVVOCATI – (ART. 1, c. 443)**

Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni.

Aderente a:



## DISCIPLINA DELL'ENOTURISMO – (ART. 1, CC. 502-505)

50

- Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
- Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'art. 5 L. 413/1991, che prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%, nonché la determinazione dell'Iva mediante riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare (a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni).
- Il regime forfetario dell'Iva si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.
- L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).


## EQUIPARAZIONE AI COLTIVATORI DIRETTI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI – (ART. 1, C. 515)

Relativamente alle norme previste dalla L. 203/1982 in materia di contratti agrari, l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (Iap) è equiparato al coltivatore diretto. Ciò consente all'imprenditore agricolo professionale di fruire del diritto di prelazione in materia di stipula dei contratti agrari di locazione, attualmente riservata ai coltivatori diretti.

## REGISTRO DEI DISTRIBUTORI ED ESERCENTI DI GIOCO – (ART. 1, C. 1060)

È istituito, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

Aderente a:




## CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IMPRESE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE – (ART. 1, C. 1097)

- Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3, c. 1, nn. 1-14) D.Lgs. 708/1947 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'Inps. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle medesime categorie con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
- L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle citate categorie nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.
- In caso di inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

## PUBBLICITÀ DELLE VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI – (ART. 1, C. 1101)

- La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web.
- Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.



## INFORMAZIONI ANTIMAFIA PER TERRENI AGRICOLI – (ART. 1, c. 1142)

52

- È differito al 31.12.2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi superiori a 5.000 euro e fino a 25.000 euro.
- Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica a partire dal 19.11.2017.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

Aderente a: